

	<p style="text-align: center;">CITTÀ DI MODICA XII SETTORE – Protezione Civile Piazza Principe di Napoli, 17 – 97015 MODICA e-mail: settore.dodicesimo@comune.modica.rg.it PEC: settore.dodicesimo.comune.modica@pec.it</p>	
---	---	---

BANDO DI GARA

Ai fini del presente bando si intende per:

- **“CODICE”**: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti Pubblici, recepito dall’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8
- **“REGOLAMENTO”**: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., recante il *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”*, limitatamente alle norme in vigore, di cui all’art. 216 del *Codice*.
- **“A.N.AC.”**: l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE - STAGIONE 2020 - CIG: 83522449C8 - CPV: 75252000-7

1 - STAZIONE APPALTANTE:

1.1 - Comune di Modica - Piazza Principe di Napoli n. 17 Recapito telefonico 0932/759111 (centralino) - sito internet: www.comune.modica.gov.it

1.2 - Settore proponente: XII Settore - Protezione Civile - Tel. 3313045200

e-mail: settore.dodicesimo@comune.modica.rg.it

PEC: settore.dodicesimo.comune.modica@pec.it

RUP: Geom. Vincenzo Terranova

2 - PROCEDURA DI GARA:

2.1 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

2.2 - Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del *Codice*.

2.3 - All’individuazione delle offerte anormalmente basse, se applicabile, si procederà ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2bis, del citato D.Lgs.;

2.4 - La procedura è stata indetta con determinazione a contrarre n. 1461 del 10 giugno 2020.

3 - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEI LAVORI

3.1 - Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Modica

3.2 - Caratteristiche generali: il servizio riguarda l’assistenza ai bagnanti (sorveglianza e salvataggio a mare) sul tratto di mare, antistante le spiagge di Marina di Modica e Maganuco.

3.3 - Ulteriori descrizioni in merito all’espletamento del servizio, al personale ed all’attrezzatura da impiegare sono indicate nella Relazione tecnico-descrittiva.

4 - NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI

4.1 - Natura: “Servizi di salvataggio”.

4.2 - Importo complessivo del servizio: € **37.500,00** (trentasettemilacinquecento/00), oltre IVA al 22%, così suddiviso:

- € 32.400,00 per costo del servizio, soggetto a ribasso;
- € 3.600,00 per nolo pattini di salvataggio, non soggetto a ribasso;
- € 1.500,00 per nolo attrezzatura impiegata, non soggetto a ribasso;

5 - TERMINE DI ESECUZIONE

5.1 - Il servizio dovrà essere svolto presumibilmente nell'arco temporale luglio/agosto e, comunque, con una durata minima prevista di almeno gg. 60 (sessanta).

6 - FINANZIAMENTI

6.1 - Il servizio è finanziato con Fondi del Bilancio Comunale.

7 - DIVISIONE IN LOTTI: NO

8 - AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: NO

9 - PAGAMENTI

9.1 - Saranno applicate le norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.).

10 - DOCUMENTAZIONE

10.1 - La documentazione di gara, costituita oltre al presente Bando/Disciplinare, dalla Relazione Tecnico-Descrittiva e dalla Modulistica, è disponibile sia sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it) nella pagina "Bandi di gara su SINTEL", sia sul sito internet della stazione appaltante: <http://www.comune.modica.gov.it> nella sezione "Bandi di gara".

Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l'esattezza e la completezza della documentazione visionata e scaricata da SINTEL, non potendosi opporre alla Stazione Appaltante fatti derivanti dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione stessa.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine indicato, anche per causa non imputabile al Concorrente. Non saranno ammesse offerte inviate al di fuori della piattaforma SINTEL.

10.2 - Tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente e caricata sulla piattaforma SINTEL, secondo le procedure e gli steps in essa indicati e secondo quanto indicato al successivo punto 11 "MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTE".

11 - TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA' E DATA PRESENTAZIONE OFFERTE

11.1 - Termine e modalità di presentazione offerte: gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare esclusivamente tramite SINTEL i plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA AMMINISTRATIVA) e l'offerta economica (BUSTA ECONOMICA) entro le ore **09:00** del giorno **17 luglio 2020**, a pena di esclusione.

Non saranno accettati reclami od eccezioni, nel caso in cui l'offerta telematica per qualsiasi motivo non dovesse giungere nel termine sopraindicato e pertanto è a esclusivo rischio del mittente ogni possibile disagio dovuto a mancato o ritardato recapito.

L'inosservanza delle modalità di presentazione dell'offerta previste nel presente bando comporterà l'esclusione della stessa, qualora la modalità disattesa fosse ritenuta essenziale.

11.2 - Indirizzo: Comune di Modica - IX Settore - Piazza Principe di Napoli n. 17.

11.3 - Celebrazione della gara: la prima seduta pubblica, presso la Sede Municipale, Piazza Principe di Napoli n. 17, il giorno **17 luglio 2020** alle ore **10:00** e seguenti; eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, il cui giorno e l'ora saranno comunicati ai concorrenti mediante Avviso sul sito del Comune di Modica: www.comune.modica.gov.it.

12 - GARANZIA PROVVISORIA

12.1 - L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia

provvisoria”, come definita dall’art. 93 del *Codice*, pari al 2 (due) per cento dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

13 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

13.1 - Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del *Codice*, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del *Codice*;

13.2 - Gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

14 - NON E' AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI PER I QUALI SUSSISTONO:

- a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), e g) del *Codice*;
- b) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- c) Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del *Codice* è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del *Codice* è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

15 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO

15.1- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per l’attività attinente l’oggetto dell’appalto.

15.2 - Si precisa che tutto il personale messo a disposizione dall’operatore economico per l’espletamento del servizio, deve essere in possesso del brevetto rilasciato dalla F.I.N. o da società di salvamento abilitata e riconosciuta dal Ministero competente.

16 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA

16.1 - L’offerta è valida per gg. 180 (centottanta) dalla data di celebrazione della gara con riferimento alla prima seduta.

17 - SUBAPPALTO

17.1 - E’ fatto assoluto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente gara.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 - La gara sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del *Codice* e, pertanto, con il massimo ribasso da praticare sull’importo posto a base di gara;

18.2 - La congruità delle offerte, se applicabile, sarà valutata con le modalità previste dall’art. 97, comma 2, del *Codice*; ai sensi del comma 3-bis il calcolo di cui al citato comma 2 è effettuato quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

18.3 - Ai sensi del predetto art. 97, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del richiamato art. 97. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

19 - REGISTRAZIONE AVCPASS

19.1 - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta Deliberazione 17 febbraio 2016 n. 157.

19.2 - I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema *AVCpass*, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - *AVCpass*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui alla citata deliberazione, da produrre nella documentazione di partecipazione alla gara.

20 - ALTRE INFORMAZIONI

20.1 - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del *Codice*. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

20.2 - Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

20.3 - E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

20.4 - Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del *Codice*. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

20.5 - La stipulazione del contratto, comunque, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

20.6 - L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del *Codice*.

20.7 - La ricezione della eventuale Offerta non comporta per la Stazione Appaltante alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dei concorrenti, né attribuisce a questi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte della Stazione Appaltante.

20.8 - L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante dal provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace.

20.9 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del *Codice*.

20.10 - Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere accompagnate da copia del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

20.11 - Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno attenersi al **"Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici - partecipazione alle gare"** ed alle istruzioni presenti sulla piattaforma che forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per ulteriore assistenza sull'utilizzo di SINTEL gli Operatori Economici possono contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738

DISCIPLINARE DI GARA

PRESENTAZIONE OFFERTA

Gli operatori economici dovranno presentare esclusivamente tramite SINTEL i plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA AMMINISTRATIVA) e l'offerta economica (BUSTA ECONOMICA) entro il giorno **17 luglio 2020 alle ore 09:00** a pena di esclusione.

Non saranno accettati reclami od eccezioni, nel caso in cui l'offerta telematica per qualsiasi motivo non dovesse giungere nel termine sopraindicato e pertanto è a esclusivo rischio del mittente ogni possibile disagio dovuto a mancato o ritardato recapito.

L'inosservanza delle modalità di presentazione dell'offerta previste nel presente invito comporterà l'esclusione della stessa, qualora la modalità disattesa fosse ritenuta essenziale.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine indicato, anche per causa non imputabile al Concorrente. Non saranno ammesse offerte inviate al di fuori della piattaforma SINTEL.

PROCEDURA DI GARA

La prima seduta di gara è fissata per il giorno **17 luglio 2020**, alle ore **10:00** e seguenti. In tale seduta la Commissione di Gara provvederà all'esame della documentazione prodotta, alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati nonché all'avvio dell'eventuale soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Le operazioni ove non concluse proseguiranno nei giorni seguenti. Successivamente, la Commissione di gara procederà all'apertura delle offerte economiche. L'aggiudicazione avverrà con il criterio previsto dall'art. 95, comma 4, lettera b), del *Codice*.

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del *Codice*.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso percentuale e, pertanto, risultano prime in graduatoria (fatta eccezione per le offerte risultate anormalmente basse o comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa.

E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa.

E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

DOCUMENTAZIONE

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del rappresentante.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente dichiara:

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attinente l'oggetto della gara, precisando: la forma giuridica; numero e data di iscrizione; elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Relazione Tecnico-Descrittiva, nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove deve essere eseguito il servizio;
- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare per l'esecuzione del servizio in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non dovesse procedere all'affidamento del servizio;
- di autorizzare il Comune di Modica ad utilizzare il seguente indirizzo PEC (_____) per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l'appalto in oggetto;
- di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti";
ovvero;
- di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di "accesso agli atti";

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del *Codice* e, precisamente:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

che a proprio carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- b) di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non avere in corso nei propri confronti un procedimento per la

- dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non avere fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non avere omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
 - f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
 - g) Omissis
 - h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3:

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2** va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando

questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 dell'art. 80, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati al superiore comma 3, oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

In caso di detenzione di quote societarie al 50% entrambi i detentori devono produrre la dichiarazione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

5) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del *Codice*, dell'importo di € **750,00** (settecentocinquanta/00) pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del *Codice*, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Qualora la Garanzia provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del *Codice*, la garanzia provvisoria può essere ridotta nelle percentuali indicate nel medesimo comma 7.

Si precisa che:

- a) nel caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se per tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del *Codice*;
- b) nel caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso dei requisiti di cui al comma 7 del predetto art. 93, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la certificazione ISO sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 93 del *Codice*, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del predetto *Codice*.

6) DICHIARAZIONE relativa alle clausole di autotutela previste dalla circolare dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, in ossequio al protocollo di legalità "*accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*". Tale dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema allegato in calce al D.A. dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici del 4 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 19 maggio 2006 (*Modello allegato*).

7) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 Dicembre 2012 dell'AVCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

OFFERTA ECONOMICA

Deve essere resa con le modalità previste dalla piattaforma SINTEL e dovrà indicare:

- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con non più di quattro decimali), che si intende praticare sull'importo posto a base di gara (in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'indicazione in lettere);
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta devono essere indicati, a pena di esclusione:
 - a) i propri costi della manodopera;
 - b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui l'offerta sia firmata digitalmente da un procuratore del legale rappresentante, va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme all'originale.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;
- b) potranno essere firmate anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- d) ai fini dell'ammissibilità del concorrente, saranno considerate soltanto le dichiarazioni e la documentazione richieste dal presente Disciplinare.

Per quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le cui disposizioni prevalgono su eventuali clausole difformi.

Modica, 25 giugno 2020

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova

